

LEGISLATURA VIII^a

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

N. 384 del 5 giugno 2008

Soggetti proponenti:

**Cons.ri: L. Canali - D. Fichera - S. Gargano – M. Di Stefano - G. Celli - A. Brancati -
M. Pineschi - G. Bafundi - P. Brianti - A. Zanon - C. Moscardelli - W. Ciaraldi
- M. Perilli - G. Carapella**

Oggetto:

**“MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”**

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata alla Commissione... 13^e...
Roma... 5-6-2008
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula ad interim
(Dott. Onoratio Orticello)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE concernente: "Misure di razionalizzazione del servizio sanitario regionale".

di iniziativa:

cons. reg. Luigi CANALI

cons. reg. Daniele FICHERA

cons. reg. GREGORIO GARGANO

cons. reg. MARCO DI SEFFANO

GIUSEPPE CELLI

BRANCATI

cons. rep. MASSIMO PINESCHI

Gianfranco Baiardi, Fulvio Biondi

Paolo Biondi

PAOLA BRIANTI

Antonio Zanon

ANTONIO ZANON

CLAUDIO MOSCAROGLI

CIARACCI WANDA

MARIO PERILLI

GIOVANNI CARABONA

Art. 1

(Riduzione delle aziende unità sanitarie locali in Provincia di Roma)

1. Al fine di favorire una attuazione coordinata e razionale, rispondente a criteri di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, degli interventi, dei servizi e delle prestazioni inerenti al servizio sanitario regionale, sono istituite le seguenti aziende unità sanitarie locali:

- a) A.S.L. Roma 1, il cui ambito territoriale ricomprende quello delle ASL Roma "A", Roma "B", Roma "C", Roma "D" e Roma "E", istituite dall'articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (*"Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere"*) e successive modificazioni;
- b) A.S.L. Roma 2, il cui ambito territoriale ricomprende quello della ASL Roma "F" e di parte di quello della ASL Roma "G", istituite dall'articolo 5 della l.r. 18/1994 e successive modificazioni;
- c) A.S.L. Roma 3, il cui ambito territoriale ricomprende quello della ASL Roma "H" e di parte di quello della ASL Roma "G", istituite dall'articolo 5 della l.r. 18/1994 e successive modificazioni.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori generali delle ASL Roma "A", Roma "B", Roma "C", Roma "D", Roma "E", Roma "F", Roma "G" e Roma "H", provvedono, per quanto di competenza, alla ricognizione delle funzioni, del personale in servizio, delle risorse finanziarie e patrimoniali, immobiliari e mobiliari, nonché di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, attraverso la redazione di un apposito verbale.

3. A decorrere dalla data di nomina del direttore generale e del collegio sindacale delle ASL Roma 1, Roma 2 e Roma 3, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente in materia di sanità, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, provvede, tra l'altro:

- a) a definire l'ambito territoriale delle ASL Roma 2 e Roma 3;
- b) ad attribuire alle ASL Roma 1, Roma 2 e Roma 3 le funzioni, il personale, le risorse e i rapporti giuridici risultanti dalla attività ricognitiva di cui al comma 2;
- c) a dichiarare l'estinzione delle ASL Roma "A", Roma "B", Roma "C", Roma "D", Roma "E", Roma "F", Roma "G" e Roma "H".

4. Per il personale di ruolo delle aziende unità sanitarie locali estinte, continua, senza interruzione, il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali, secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale per il comparto di riferimento, e allo stesso si riconosce a tutti gli effetti l'anzianità maturata presso la ASL di provenienza. Per il personale non di ruolo, dirigenziale e non, delle ASL estinte, restano in vigore i contratti individuali in essere fino alla loro naturale scadenza e continua senza interruzione il rapporto di lavoro.



Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' or 'H' with a long, sweeping tail that curves downwards and to the right.

RELAZIONE

La presente proposta di legge regionale, che consta di 2 articoli, è diretta a promuovere una maggiore razionalizzazione del servizio sanitario regionale attraverso la riduzione del numero delle aziende sanitarie locali. Si ritiene, infatti, che parte degli sprechi, degli eccessi di spesa e delle diseconomie di gestione che si registrano nel nostro sistema sanitario, siano anche la conseguenza di una parcellizzazione dei flussi di spesa e della conseguente impossibilità di esercitare puntuali e stringenti controlli sugli stessi. Lo scopo, quindi, è quello di favorire un'attuazione coordinata e razionale, rispondente a criteri di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, degli interventi e delle prestazioni rese dal servizio sanitario regionale attraverso la riduzione delle aziende sanitarie locali in provincia di Roma, portandole dalle attuali 8 a 3. In particolare, è prevista l'istituzione della ASL Roma 1, al posto delle attuali ASL Roma "A", Roma "B", Roma "C", Roma "D" e Roma "E" e delle ASL Roma 2 e Roma 3, al posto delle attuali Roma "F", Roma "G" ed "H".

